



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFIORINO
Via Rocca, 3 - Montefiorino (Mo) Tel 0536.965169
Sito web: www.icmontefiorino.edu.it C.F.: 93022290360
e-mail: moic811003@istruzione.it - PEC: moic811003@istruzione.pec.it



Al personale docente e ATA

Al sito web istituzionale

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI, LIBERA PROFESSIONE, PART-TIME, ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito alla dichiarazione per l'esercizio della libera professione e/o allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti pubblici.

OBBLIGO DI PRESTAZIONE ESCLUSIVA DI LAVORO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il dipendente pubblico è obbligato a **prestare il proprio lavoro in modo esclusivo nei confronti dell'Amministrazione**, fatta eccezione per alcuni regimi quali **libera professione** e **part time** (con prestazione lavorativa inferiore al 50%), che possono essere svolte a determinate condizioni di seguito esplicitate. **La violazione del divieto si configura come giusta causa di recesso o decadenza dall'impiego**. Tuttavia il dipendente pubblico, anche a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, **incarichi di tipo diverso**, in base ai seguenti criteri e condizioni:

- **temporaneità e occasionalità dell'incarico**, anche se eseguito periodicamente e retribuito;
- **assenza di conflitto con gli interessi e col principio del buon andamento** dell'Amministrazione;
- **compatibilità dell'impegno lavorativo** con l'attività di servizio cui il dipendente è addetto.

LIBERA PROFESSIONE (anche non regolamentata)

La libera professione è un'attività **svolta in maniera autonoma a livello professionale** per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'esercizio della libera professione è subordinata alle seguenti limitazioni e considerazioni:

- **preventiva richiesta al Dirigente Scolastico dell'autorizzazione** a svolgere la libera professione,
- **impossibilità all'esercizio fino all'emissione del provvedimento formale di autorizzazione**,
- **che NON sia di pregiudizio** all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente,
- **che NON sia incompatibile con l'orario** di insegnamento e con l'orario di servizio,
- **che gli eventuali incarichi inerenti l'esercizio della libera professione NON siano conferiti dalle PA;**
- **che l'eventuale patrocinio in controversie NON coinvolga come parte una PA,**
- *(per i docenti)* **che ci sia coerenza con l'insegnamento impartito**, poichè la scuola riconosce in tale esercizio un arricchimento formativo ed esperienziale con ricadute positive sull'azione didattica.

L'autorizzazione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza da soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato, pertanto **è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico**, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che **l'Amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere tale autorizzazione**.

Firmato digitalmente da MARTINA GUIDUCCI

PART TIME

I dipendenti, docenti e personale ATA, in regime di **part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa** obbligatoria **possono svolgere un'altra attività lavorativa** a condizione che:

- NON sia con una Pubblica Amministrazione,
- sia come lavoratore autonomo,
- tali attività non comportino un conflitto di interesse con l'attività di servizio.

Il personale **part-time con orario lavorativo inferiore al 50%**, può svolgere anche le attività precisate come incompatibili, ma **non può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società** costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione.

ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E COMPATIBILI (con o senza autorizzazione)

Le **attività incompatibili** sono:

- Attività imprenditoriale individuale,
- assunzione di cariche in società di capitali a fini di lucro (presidente o amministratore delegato di SpA, Srl...),
- titolarità di partecipazioni in società in nome collettivo (snc),
- qualità socio accomandatario
- esercizio di attività commerciale,
- assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici, con contratti di lavoro subordinato,
- contratti Co.Co.Co.

Le **attività compatibili** sono:

- attività che sono esplicite di diritti e libertà costituzionalmente garantiti (partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione, etc.);
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero (collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
- utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno e invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari, a titolo gratuito ovvero con rimborso spese;
- attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- partecipazione a società di capitali (SPA, società in accomandita in qualità di socio accomandante).

Le **attività compatibili previa autorizzazione** sono:

- titolarità di quote di partecipazione in società di capitali, in qualità di socio accomandante;
- incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto un compenso;
- incarichi conferiti da altre PA a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- collaborazioni plurime con altre scuole;
- partecipazione a società agricole a conduzione familiare con impegno modesto e non continuativo;
- esercizio dell'impresa familiare svolta in forma occasionale (previa valutazione dell'occasionalità) e a titolo gratuito;

- cariche in società cooperative (comprese casse rurali) o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato, purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria e non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;
- amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- insegnamento e pratica di strumento musicale, con impegno modesto e non continuativo;
- attività sportive e musicali dilettantistiche (fatti salvi gli obblighi di servizio);
- lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non interferiscano con l'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e con l'orario di servizio;
- scuola guida, con impegno modesto e non continuativo;
- baby sitter, con impegno modesto e non continuativo;
- Co.Co.Co presso Università e Centri di Ricerca (nella forma dell'aspettativa per la durata del contratto o dei contratti successivi);
- incarichi come revisore contabile e presso commissioni tributarie;
- altre attività, anche rese a titolo gratuito, di cui va valutata la compatibilità col rapporto di lavoro principale.

Tali attività richiedono:

- 1) l'autorizzazione preventiva del Dirigente;**
- 2) lo svolgimento al di fuori dell'orario di servizio.**

IMPORTANTE

Ciò detto, si comunica che **tutto il personale in servizio è tenuto a compilare e firmare uno dei moduli allegati e ad inviarlo all'indirizzo moic811003@istruzione.it entro venerdì 06 novembre 2022** (all'attenzione di Miriana Maggiore).

Qualunque sia l'incarico ricoperto la precedenza deve essere data agli impegni connessi con l'attività scolastica. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a posteriori per incarichi già conferiti e addirittura espletati.

Si allegano:

- **ALLEGATO 1 - Dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità (da compilarsi a cura di tutto il personale che non abbia altri rapporti di lavoro)**
- **ALLEGATO 2 - Richiesta autorizzazione all'esercizio della libera professione**
- **ALLEGATO 3 - Richiesta autorizzazione all'esercizio di incarichi da autorizzare**

Grata per la collaborazione di tutti, resto a disposizione per informazioni e/o richieste di chiarimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Martina Guiducci